



Copia

COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 32 del 09/06/2023

OGGETTO:	APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E RELATIVE PERCENTUALI DI COPERTURA PER L'ANNO 2023
-----------------	---

L'anno duemilaventitre, il giorno nove del mese di giugno alle ore dodici e minuti zero nella sala Comunale, modalità da remoto, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il Dott. **DOMENICO QUARANTA** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

Nominativo e carica	Presente
QUARANTA DOMENICO - Sindaco	Sì
ZAMBROTTI MICHELE - Vice Sindaco	No
CRISCI ANDRES MIGUEL - Assessore	Sì
Totale Presenti	2
Totale Assenti	1

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE – DOTT. CARLO ONNEMBO**

IL SINDACO

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

Parere	Testo	Esito	Data	Responsabile
Contabile	In merito alla regolarità contabile, art.49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267	Favorevole	08/06/2023	F.to:Rag. Maria Emanuela ARMAGNO
Tecnico	In merito alla regolarità tecnica, art.49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267	Favorevole	08/06/2023	F.to:Rag. Maria Emanuela ARMAGNO

Visto che ai sensi dell'art. 3 D.L. 786/81 convertito in legge 51/82, gli Enti erogatori di servizi sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti anche a carattere non generalizzato;

Visto l'art. 6 del D.L. n. 55/1983, convertito in legge n. 131/1983, il quale stabilì l'obbligo per le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane, di definire – non oltre la data della deliberazione di bilancio – la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate;

Visto che ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c), del d.lgs. 267/2000, al bilancio di previsione occorre allegare *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

Precisato che, nei *“servizi pubblici a domanda individuale”* rientrano le attività gestite direttamente dall'ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, utilizzate a richiesta dell'utente, che non siano state dichiarate gratuite dalla normativa nazionale o regionale;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Aut., n. 25/SEZAUT/2019/QMIG del 7 ottobre 2019 che ha precisato che la doverosità per legge dell'erogazione del servizio di trasporto scolastico osta alla sua qualificazione come servizio pubblico a domanda individuale, per cui in merito a tale servizio si procede con separato procedimento di approvazione delle modalità di contribuzione degli utenti e copertura finanziaria del servizio;

Visto il DM 31/12/1983 (pubblicato in G.U. n. 16 del 17/01/1984) che individua analiticamente le categorie dei servizi pubblici da annoverare tra i servizi a domanda individuale;

Ricordato che, a norma del citato art. 6 del D.L. 55/1983, nonché dell'art. 3 del D.L. 786/1981, restano esclusi dalla disciplina dei servizi pubblici a domanda individuale e, quindi, dall'obbligo della contribuzione dell'utenza, tutti i servizi che per legge statale o regionale sono gratuiti, quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;

Considerato che l'individuazione dei costi di ciascun servizio viene fatta con riferimento alle previsioni dell'anno 2023, di cui agli schemi predisposti dalla Giunta Comunale, includendo tutte le spese per il personale comunque adibito anche ad orario parziale, le manutenzioni ordinarie, le spese per i trasferimenti e per acquisto di beni e servizi;

Dato atto che l'Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, così come risulta dalla tabella allegata al rendiconto della gestione per l'esercizio 2021, approvato con deliberazione del

Consiglio comunale n 13 del 04/07/2022, redatta secondo i parametri stabiliti con decreto F.L. 28/12/2018 e che pertanto l'Ente medesimo non ha l'obbligo di conseguire il livello minimo di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, così come stabilito dal combinato disposto dell'articolo 243-bis e 251 del TUEL

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 446/97 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone che i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato il comma 16 dell'art. 53 della legge 23/12/2000 n.388, che indica la scadenza per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi nel medesimo termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione relativo al corrispondente esercizio finanziario;

Visto l'art. 151, comma 1, del TUEL 267/00, il quale stabilisce che il bilancio di previsione degli enti locali debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

- 1.** La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto;
- 2.** Di approvare per l'anno 2023 le tariffe dei servizi a domanda individuale, di cui all'allegato A della presente deliberazione
- 3.** Dare atto che, questo Ente, non trovandosi in situazione deficitarie, non è obbligato a rispettare la misura minima del 36% di copertura del costo di gestione prevista dall'art. 243, comma 2, lettera a), del D. Lgs n.267/2000.
- 4.** Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato obbligatorio al Bilancio di previsione 2020/2022, ai sensi dell'art. 172, lettera c) del D.Lgs. 267/2000.
- 5.** Con successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione viene resa immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4° comma del T.U.EE.LL

IL SINDACO
F.to: (Dott. Domenico Quaranta)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (Dott. Carlo Onnembo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet www.comune.sanpietroaltanagro.sa.it il 13-giu-2023 ove rimarrà almeno per quindici giorni consecutivi.

Sant Pietro al Tanagro, li 13-giu-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:(Dott. Carlo Onnembo)

ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi i termini di cui all'art.134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:(Dott. Carlo Onnembo)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

San Pietro al Tanagro, 13-giu-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carlo Onnembo